

Edizione di sabato 15 settembre 2018

ADEMPIMENTI

Liquidazioni Iva: ufficiale la scadenza del 17 settembre

di Lucia Recchioni

IMPOSTE SUL REDDITO

Non sempre la vendita del legno trova copertura nel reddito agrario

di Luigi Scappini

CONTENZIOSO

Errata statuizione sulle spese: ricorso per correzione della sentenza

di Angelo Ginex

CONTABILITÀ

La riattribuzione delle ritenute: disciplina fiscale e aspetti contabili

di Viviana Grippo

DICHIARAZIONI

Il Modello Redditi Persone Fisiche

di EVOLUTION

FINANZA

La settimana finanziaria

di Mediobanca S.p.A.

ADEMPIMENTI

Liquidazioni Iva: ufficiale la scadenza del 17 settembre

di **Lucia Recchioni**

Scadrà **lunedì 17** il termine per l'invio delle **liquidazioni periodiche Iva** del **II° trimestre** e non il prossimo 30 settembre: a comunicarlo è stata l'Agenzia delle entrate, con un **comunicato stampa** pubblicato ieri, 14 settembre.

Nei giorni scorsi si era molto parlato di quello che doveva essere il **termine per l'invio delle liquidazioni periodiche Iva**: a destare dubbi era la **formulazione letterale** della disposizione introdotta con la Legge di bilancio 2018.

Con la richiamata norma ([articolo 1, comma 932, L. 205/2017](#)) è stato infatti previsto che “*Al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti, per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all'**articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78**, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il termine del **16 settembre di cui al comma 1 dello stesso articolo 21 è fissato al 30 settembre** e il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti indicati nell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in scadenza al 30 settembre, è fissato al 31 ottobre*”.

Nello specifico, l'[articolo 21 D.L. 78/2010](#) disciplina la **comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute**; tuttavia il successivo [articolo 21-bis](#), dedicato appunto alle **liquidazioni periodiche Iva**, si limita a stabilire che “*I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono, **negli stessi termini** e con le medesime modalità di cui all'articolo 21, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle **liquidazioni periodiche dell'imposta***”.

Pertanto:

- da un lato, pareva evidente che il **differimento** del termine previsto per la **comunicazione dei dati delle fatture** trascinasse con sé anche quello per l'invio delle **liquidazioni periodiche Iva**, le quali dovevano essere quindi trasmesse entro il **30 settembre**;
- dall'altro, il mancato espresso richiamo del legislatore all'[articolo 21-bis D.L. 78/2010](#) poteva indurre a ritenere che il legislatore avesse **scisso i due termini**, prevedendo un differimento esclusivamente ai fini della **comunicazione dei dati delle fatture** e conservando invece la vecchia scadenza per le **liquidazioni periodiche Iva**.

L'Agenzia delle entrate, nello scadenziario proposto sul sito internet, aveva indicato il termine del **17 settembre 2018** quale data di scadenza del termine per l'invio delle liquidazioni

periodiche, ma, non potendo essere escluso il mero **errore materiale**, era stato chiesto a gran voce un **intervento chiarificatore**.

Ed infatti l'Agenzia è intervenuta, con un **comunicato stampa**, ricordando che il prossimo **lunedì 17 settembre 2018 scade il termine previsto per la trasmissione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell'Iva relativa al II° trimestre del 2018**.

Per tale adempimento, pertanto, **non opera la proroga al 30 settembre 2018** (termine differito a lunedì 1° ottobre) prevista per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Sul punto l'**Agenzia delle entrate** rileva che è stato proprio al fine di evitare **sovrapposizioni tra gli adempimenti** che è stato separato il termine per la **comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute** da quello previsto per la **comunicazione dei dati relativi alla liquidazione periodica Iva del II° trimestre 2018**, altrimenti **coincidenti**, come peraltro risulta dai **lavori parlamentari preparatori** della Legge di bilancio 2018.

Seminario di specializzazione

**IL BUSINESS PLAN: STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA,
VALUTAZIONE AZIENDALE E RISANAMENTO DELL'IMPRESA IN CRISI**

Scopri le sedi in programmazione >

IMPOSTE SUL REDDITO

Non sempre la vendita del legno trova copertura nel reddito agrario

di **Luigi Scappini**

La **CTP** di **Salerno**, con due **sentenze** gemelle, la n. **2510/III/2018** e la n. **2511/III/2018**, si è occupata di definire la **natura** reddituale della **vendita** di **legno**, approdando a conclusioni condivisibili.

Il contenzioso nasceva dal **corretto inquadramento reddituale** dell'attività consistente nel taglio del bosco e nella successiva vendita del legno ottenuto.

In particolare, a parere dell'**Agenzia delle entrate** tale **attività** doveva essere inquadrata tra i **redditi diversi** e nello specifico tra quelli derivanti da **attività di natura commerciale svolte non abitualmente** ([articolo 67, comma 1, lett. i\), Tuir](#), mentre il **contribuente** perorava l'inclusione del **reddito** tra quelli **fondari** in quanto l'attività doveva essere considerata **agricola**.

Come noto, il **2001** rappresenta l'anno di rottura per quanto riguarda la definizione di "**agricoltura**", in quanto, a seguito della riscrittura dell'[articolo 2135 cod. civ.](#), si assiste al **passaggio** da una **concezione** strettamente e indissolubilmente **legata** al **fondo** a un'idea di **attività agricola** che può anche **non fruirne**.

Al contempo, il **D.Lgs. 228/2001** porta con sé anche l'introduzione del concetto di **ciclo biologico**.

L'[articolo 2135, comma 1, cod. civ.](#) individua quali attività agricole *ex se* la coltivazione del fondo, la selvicoltura e l'allevamento di animali, per poi, al successivo **comma 2**, definire tali attività come quelle "*dirette alla cura ed allo sviluppo di un **ciclo biologico** o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale*".

Ecco che allora l'**imprenditore agricolo passa** dall'essere un soggetto tendenzialmente **statico** che cura il ciclo fino alla raccolta dei frutti a uno che, al contrario, si contraddistingue per la **dinamicità**, traducibile come intervento anche in una fase parziale della produzione, sia essa vegetale o animale.

Fatte queste premesse, si rende necessario comprendere se il **taglio del bosco** e la successiva **rivendita** dei prodotti ottenuti possa considerarsi quale **selvicoltura**.

Esistono diversi **concetti** di **selvicoltura**:

- **generale**, consistente nello studio delle relazioni che sussistono tra il bosco e l'ambiente in cui è ubicato, l'evoluzione della foresta, le modalità di impianto, di rinnovazione del bosco e l'utilizzo del suolo e
- **speciale**, intesa come studio delle esigenze ecologiche e delle tecniche colturali delle singole specie arboree.

Al contempo la selvicoltura può ancora differenziarsi tra:

- **scientifica**, relativa alla conservazione dell'ecosistema forestale e
- **agronomica**. Quest'ultima è quella che si avvicina maggiormente a un concetto di **imprenditorialità**, in quanto rimanda a una vera e propria **attività "produttiva"** ottenuta come **risultato** di una serie di **interventi** necessari a **completare** un **ciclo biologico o una sua fase essenziale**. In altri termini, la selvicoltura consiste nell'**impianto, riproduzione, conservazione e sfruttamento** razionale dei **boschi** al fine di produrre legno e biomasse.

Tale definizione "combacia" con quella introdotta con il nuovo **Testo unico in materia di foreste e di filiere forestali (D.Lgs. 34/2018)**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2018).

In particolare, l'[articolo 3, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 34/2018](#) definisce quali **pratiche selvicolturali** *"i tagli, le cure e gli interventi volti all'impianto, alla coltivazione, alla prevenzione di incendi, al trattamento e all'utilizzazione dei boschi"* nonché alla produzione di *"tutti i prodotti di origine biologica ad uso alimentare e ad uso non alimentare, derivati dalla foresta o da altri terreni boscati e da singoli alberi"*.

In ragione di ciò, **per stabilire** se la **vendita** del **legno** possa considerarsi quale **attività** riconducibile alla **selvicoltura** o meno, si dovrà aver **riguardo** alle **attività** svolte **a monte**.

Infatti, il **semplice disboscamento** (taglio) **non** si potrà mai considerare **attività agricola** perché manca il requisito del **ciclo biologico**; mentre invece può considerarsi **agricola** la raccolta della legna posta in essere dallo stesso **selvicoltore** al fine di fornire materiale alla lavorazione industriale o artigianale; o anche la prima lavorazione della stessa legna.

In altri termini, come correttamente affermato dai giudici salentini, è sempre necessario *"comprendere se a monte sussista un'opera del silvicoltore che porti le piante alla maturità ed al taglio, ovvero che prima dell'estrazione del legname siano state svolte delle attività mirate alla riproduzione e alla conservazione del bosco nella sua consistenza e nelle sue caratteristiche"* in quanto solamente al verificarsi di tali attività preliminari, la successiva vendita troverà copertura nel reddito agrario di cui all'[articolo 32 Tuir](#).

In caso contrario, l'attività di vendita di vendita del legno ha natura commerciale e, se svolta occasionalmente, è riconducibile tra i **redditi diversi** ex [articolo 67, comma 1, lett. i\), Tuir](#).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELL'IMPRESA AGRICOLA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTENZIOSO

Errata statuizione sulle spese: ricorso per correzione della sentenza

di Angelo Ginex

In tema di processo tributario, **l'errata statuizione sulle spese di lite**, derivante dalla condanna al pagamento di quest'ultime in favore della stessa parte soccombente, **non determina un contrasto insanabile** tra la formulazione letterale del **dispositivo** e la pronuncia adottata in **motivazione**, non incidendo sulla idoneità del provvedimento, nella totalità delle sue componenti, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione, con la conseguenza che la medesima **può essere emendata nella forma della procedura per correzione di errore materiale**. È questo l'interessante principio enunciato dalla **Corte di Cassazione** con [sentenza n. 15315 del 12.06.2018](#).

La **vicenda** trae origine dalla proposizione di un **ricorso** avverso una cartella di pagamento relativa ad Ici, che veniva accolto dalla competente Commissione tributaria provinciale. L'Ente locale interessato proponeva ricorso in appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria, che ne dichiarava l'inammissibilità per violazione dell'[articolo 52 D.Lgs. 546/1992](#) vigente *ratione temporis*, stante il mancato deposito di copia dell'atto di appello presso la segreteria del giudice di prime cure.

Ancorché avesse dichiarato l'**inammissibilità dell'atto di appello** presentato dall'Ente locale, la pronuncia statuiva la condanna di quest'ultimo al **pagamento delle spese di lite proprio in suo favore**. Per tale ragione, il contribuente presentava **ricorso per correzione di errore materiale** ex [articolo 287 c.p.c.](#), cui seguiva la relativa **ordinanza**.

Tuttavia, l'Ente locale proponeva **ricorso per cassazione** avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale della Calabria, lamentando la violazione dell'[articolo 287 c.p.c.](#) per essere stata, la sentenza, **erroneamente oggetto di ricorso per correzione di errore materiale** con riguardo al capo relativo alla pronuncia sulle spese.

In particolare, l'Ente locale assumeva che l'originaria statuizione recante la condanna dell'appellante **"a rifondere all'Ente impositore le spese del ... grado del giudizio che liquida in complessivi euro 1.200,00, oltre accessori come per legge"**, era corretta nel senso che la frase **"all'Ente impositore le spese del ... grado di giudizio che liquida"**, dovesse leggersi ed intendersi: **"al contribuente le spese del ... grado del giudizio che liquida a favore del ... difensore antistatario"**.

Ebbene, i giudizi di piazza Cavour hanno ritenuto tale motivo manifestamente infondato sull'assunto che non vi fosse alcun dubbio che **l'originaria statuizione oggetto di correzione**

risultasse essere il frutto di un mero errore materiale del giudice, con la conseguenza che, non sussistendo alcun insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione, lo stesso era legittimamente **emendabile mediante la procedura prevista dall'[articolo 287 c.p.c.](#)**

D'altronde, considerato che l'appellante, condannato, secondo soccombenza, alla rifusione delle spese del grado di giudizio, era l'Ente locale, non poteva in alcun modo dubitarsi – ha osservato la Suprema Corte – che esso non potesse essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore di se stesso, come letteralmente sarebbe derivato in base al dispositivo formulato, che recava quindi un **palese errore materiale**, laddove aveva indicato, nell'ente impositore, il beneficiario della condanna alle spese.

Né potrà residuare dubbio alcuno in merito all'applicabilità nel processo tributario della procedura di correzione di errore materiale ex [articolo 287 c.p.c.](#) (cfr., **Cass., ordinanza n. 22433/2017**).

Parimenti, risulta incontroverso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, **è possibile emendare**, in sede di procedimento di correzione di errore materiale, **l'omessa distrazione delle spese di lite** in favore del difensore che abbia dichiarato di avere anticipato le spese e non riscosso i compensi, così come avvenuto nel caso di specie (cfr., **SS.UU., sentenza n. 16037/2010**).

Sulla scorta delle suesposte argomentazioni, la Corte di Cassazione ha pertanto **rigettato il ricorso** proposto dall'Ente locale, nulla statuendo in ordine alle spese per non aver svolto difese l'intimato, ma condannandolo al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di **contributo unificato** pari a quello dovuto per il ricorso ex [articolo 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002](#).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

DALLA VERIFICA FISCALE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTABILITÀ

La riattribuzione delle ritenute: disciplina fiscale e aspetti contabili

di **Viviana Grippo**

Secondo il disposto dell'[articolo 5 Tuir](#) i **redditi** prodotti dalle **associazioni professionali** sono imputati agli associati indipendentemente dalla loro percezione ed in proporzione alla quota di partecipazione agli utili da ognuno posseduta.

Allo stesso modo deve avvenire la **ripartizione delle ritenute operate** sui redditi delle società o associazioni di cui al citato [articolo 5 Tuir](#), con la conseguenza che queste si scomputeranno dalle imposte dovute dai **singoli soci**, associati o partecipanti **nella medesima proporzione del riparto degli utili**.

Come noto, la [circolare AdE 56/E/2009](#) ha introdotto la possibilità di **restituire le ritenute** non utilizzate dai soci, associati o partecipanti alla società o associazione.

Si tratta, chiaramente, di una possibilità molto interessante che permette ai **soci** e **associati** di non trovarsi in continuo a credito verso l'Erario. Al fine della **riattribuzione**, tuttavia, occorrerà seguire un apposito **iter** sintetizzabile come segue:

- durante l'anno la società/associazione subisce le **ritenute sui compensi che incassa dai propri clienti**,
- alla fine del periodo d'imposta le ritenute sono **imputate ai soci o associati**,
- il socio o associato inserisce le ritenute spettanti nella propria **dichiarazione** e le utilizza per azzerare le proprie imposte;
- il socio o associato può quindi **restituire** alla società o associazione l'eventuale **eccedenza di credito** non utilizzato;
- la **società** o l'**associazione** può a questo punto **utilizzare il credito** ad essa ceduto per compensare tributi e contributivi propri;
- la società o associazione erogherà quindi al socio o associato un **importo in denaro** esattamente corrispondente alle **ritenute ricevute**.

Dal punto di vista **dichiarativo** la cessione delle ritenute sarà indicata:

- nel **quadro RN** del **socio/associato**,
- nel **quadro RO** (nel modello **Redditi 2018** dal **rigo R011** in poi),
- nel **quadro RX** della dichiarazione della società/associazione.

Si ricorda che la restituzione dell'eccedenza è **definitiva** e una volta effettuata non può più essere modificata.

Le **scritture contabili** da eseguirsi seguono l'iter prima richiamato. In particolare, dapprima deve essere rilevata, per ogni singola prestazione, la nascita del **credito verso l'Erario** per la ritenuta subìta. Successivamente si provvederà a **imputare ai soci o associati** le ritenute, poi, seguirà la **restituzione** delle stesse.

Si supponga che, a fine anno, l'ammontare delle **ritenute subite** dallo studio ammonti ad euro 250.000,00 e che i soci utilizzino, per la compensazione delle proprie imposte, euro 185.000,00: si rileverà l'ammontare delle ritenute che i soci utilizzeranno lasciando quindi allo studio la parte restante.

Diversi a Ritenute subite su compensi di lavoro autonomo 185.000,00

Socio A c/prelevamenti	25.000,00
------------------------	-----------

Socio B c/ prelevamenti	55.000,00
-------------------------	-----------

Socio C c/prelevamenti	105.000,00
------------------------	------------

Si procede quindi all'utilizzo dei crediti.

Lo studio o la associazione utilizzerà quindi il credito ricevuto per il versamento delle proprie imposte e contributi fino ad esaurimento dello stesso, la compensazione avverrà con **modello F24** e **codice tributo 6830** denominato *“Credito Irpef derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir”*, sezione Erario, indicando quale anno di riferimento quello relativo al periodo di imposta cui il credito sorge.

Successivamente al socio andrà **liquidata** la parte di ritenute lasciate a disposizione dell'associazione. In base all'esempio fatto, considerando un ammontare di ritenute residuo pari ad euro 65.000,00, si registrerà la seguente scrittura:

Diversi	a	Banca c/c	65.000,00
---------	---	-----------	-----------

Socio X c/prelevamenti	8.781,50
------------------------	----------

Socio Y c/ prelevamenti	19.324,50
-------------------------	-----------

Socio Z c/prelevamenti	36.894,00
------------------------	-----------

In ogni caso i conguagli in denaro operati tra studio e socio sono di tipo finanziario e non hanno effetti reddituali in capo ad alcuno dei soggetti coinvolti.

Va inoltre sottolineato che il **trasferimento delle ritenute** deve avere **data certa** ed è soggetto ad esplicito assenso da parte degli associati.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



DICHIARAZIONI

Il Modello Redditi Persone Fisiche

di **EVOLUTION**



Il modello REDDITI PERSONE FISICHE (PF) è il modello di dichiarazione dei redditi con il quale le persone fisiche dichiarano i redditi conseguiti nell'anno precedente a quello di presentazione, ad esempio nell'anno x si presenta il modello dell'anno x-1.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Dichiarazioni", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza la composizione, le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

Il modello Redditi PF si compone di tre fascicoli:

- modello base;
- contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili;
- contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

Sono considerate parte integrante della dichiarazione dei redditi:

- gli studi di settore;
- i parametri contabili, in alternativa agli studi;
- la scheda per la scelta della destinazione dell'8, del cinque e del due per mille.

Fino all'anno 2016 assieme a REDDITI PF poteva presentarsi anche la **dichiarazione Iva**, poi dal modello relativo all'anno 2016, la dichiarazione Iva ha assunto definitivamente una propria autonomia, dovendosi presentare nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo. Anche la **dichiarazione Irap**, nonostante debba essere presentata entro gli stessi termini del modello REDDITI, è un modello "indipendente" che deve essere trasmesso separatamente.

I soggetti tenuti alla compilazione di tale Modello sono le **persone fisiche obbligate alla tenuta delle scritture contabili**, anche se non hanno prodotto redditi nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione. Inoltre, **sono tenuti alla presentazione del modello i seguenti soggetti**:

- i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati, nel caso in cui l'imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
- i lavoratori dipendenti che direttamente dall'INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero indicate nelle precedenti tabelle;
- i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d'imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d'imposta non spettanti in tutto o in parte, anche se in possesso di una Certificazione Unica;
- i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d'acconto;
- i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l'imposta si applica separatamente;
- i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all'IRPEF. In tal caso l'obbligo sussiste solo se l'importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
- i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM;
- i contribuenti che devono dichiarare attività e investimenti detenuti all'estero (quadro RW);
- gli amministratori di condominio tenuti alla compilazione del quadro AC.

In merito alla trasmissione di tale dichiarazione viene riconosciuta la possibilità alle persone fisiche di poterla inviare anche in forma cartacea, anche se ad una diversa scadenza.

Per i termini di presentazione, il **D.P.R. 322/1998** ha stabilito:

- dal 2 maggio 2018 al 2 luglio 2018 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
- entro il 31 ottobre 2018 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati (la scadenza sancita dall'[articolo 2 del D.P.R. 322/1998](#) è il 30 settembre, ma è stata prorogata dalla L. 205/2017).

Si ricorda che i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

L'[articolo 17 del D.P.R. 435/2001](#) individua i termini di versamento del saldo e degli acconti delle imposte sui redditi. In particolare, è previsto che il saldo deve essere versato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il contribuente è tenuto anche al versamento degli acconti di imposta per l'anno in corso a quello di pagamento. In particolare, gli acconti devono essere versati in due rate, tranne nel caso in cui l'importo del primo non superi € 13, in quanto in questi casi deve essere effettuato in un'unica soluzione. Nell'ipotesi delle due rate, le stesse devono essere versate entro:

- 40%, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente (30 giugno);
- 60%, entro il 30 novembre. Qualora l'importo dell'acconto non superi € 252 può essere eseguito interamente entro tale data.

Di seguito vengo indicati i termini relativi al versamento per l'anno 2018

TERMINI DI VERSAMENTO NEL 2018		
		Con la maggiorazione dello 0,40%.
Saldo 2017 e primo acconto 2018	2 luglio 2018 (il 30.06 cade di sabato)	20 agosto 2018 (per effetto del differimento al 2.07, il trentesimo giorno scadrebbe al 1° agosto, ma si applica la sospensione feriale dei termini).
Secondo o unico acconto	30 novembre 2018	Non è prevista la possibilità di posticipare il versamento.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi, calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività, in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

FINANZA

La settimana finanziaria

di **Mediobanca S.p.A.**



MEDIOBANCA

IL PUNTO DELLA SETTIMANA: calo generalizzato della fiducia delle imprese manifatturiere

- La complessità delle catene di approvvigionamento delle imprese amplifica gli effetti avversi del protezionismo sull'economia mondiale.
- Il rallentamento dei PMI manifatturieri degli ultimi mesi lascia prevedere un rallentamento dell'attività manifatturiera nei prossimi mesi

L'innovazione tecnologica e finanziaria ha radicalmente ridisegnato il paradigma tradizionale della produzione

EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

della convenienza economica, del grado di competenza e della specializzazione delle aziende coinvolte. Secondo quanto recentemente pubblicato dalla *Bank of International Settlement*, oggi il commercio globale di beni e servizi intermedi è quasi il doppio di quello del commercio di beni e servizi finali. **La presenza di catene integrate di valore ha fatto aumentare la correlazione tra la dinamica del commercio internazionale sia con la produzione manifatturiera che con la fiducia delle imprese manifatturiere.** Nella prima metà del 2018, la crescita del

commercio internazionale si è sostanzialmente arrestata dal picco degli ultimi sette anni registrato nel 2017 (Fig. 1), mentre le importazioni mondiali di beni si sono contratte in T2, invertendo il processo di crescita registrato in T1, a fronte anche di un aumento delle politiche protezionistiche e delle tensioni commerciali tra US e Cina. Il calo delle esportazioni rispetto a inizio anno è stato particolarmente marcato in US e Cina. Gli ordini all'esportazione della Cina sono diminuiti per il quinto mese consecutivo, sebbene in misura leggermente inferiore a luglio, mentre gli ordini all'esportazione statunitensi sono rimasti sostanzialmente stagnanti dopo due mesi di calo marginale.

Contestualmente, si è verificato un graduale rallentamento degli indici PMI manifatturieri da dicembre 2017 (Fig.2), guidato da un calo a un minimo di due anni dei nuovi ordini, che a sua volta riflette una stagnazione dei nuovi ordini all'esportazione (Fig.3). **Le imprese, intervistate nei sondaggi, indicano i dazi e le guerre commerciali come fattori chiave responsabili del peggioramento della produzione, delle attese delle imprese e dei flussi delle esportazioni.** Guardando alla scomposizione per paesi, **gli indici PMI per singolo paese segnalano un rallentamento della crescita economica tra T2 e T3 in tutte le principali economie mondiali, con l'eccezione dell'India.** Al riguardo, **ci attendiamo che questo rallentamento si traduca in tassi di crescita deboli della produzione manifatturiera globale nella seconda parte dell'anno.** **Misure alternative dello stato del commercio mondiale sono più incoraggianti per i prossimi mesi** e indicano che ci dovrebbe esserci una ripresa nella seconda parte dell'anno, a condizione che la "guerra commerciale" globale non si intensifichi drasticamente (Fig.4). L'indice Baltic Dry, un buon indicatore della domanda di spedizione, che tiene traccia dei costi di spedizione per mare di merci sfuse, mostra che una ripresa in atto nell'ultimo mese. **Questo potrebbe lasciar prevedere un futuro miglioramento qualora le tensioni protezionistiche non dovessero intensificarsi.**